



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la Legge del 04.11.2005, n. 230 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1641 del 30/03/2022;

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la delibera n. 08/01 del 05/10/2022, repertorio 353/2022, del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08/09 del 06/10/2022, repertorio 1118/2022, del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

ART. 1

È emanato il "Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)".

ART. 2

Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri



Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)

Art. 1 Natura del rapporto

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento, nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), di ricercatori a tempo determinato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono stipulati ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 6-quinquiesdecies del DL. N. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022 e dell'art. 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione, con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
3. Il contratto per le attività di cui sopra è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente, nonché da quelle contenute nello Statuto di Ateneo; la titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 2 Modalità di reclutamento e di finanziamento

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene a valere su risorse del PNRR o del PNC eventualmente co-finanziato da ulteriori risorse finanziarie reperibili all'interno degli stessi progetti con specifica delibera del CdA o su risorse finanziarie libere da vincoli di rendicontazione individuate dai Dipartimenti.
2. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un eventuale cofinanziamento, possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrisondersi alle date concordate dalle parti in relazione al numero di mesi del cofinanziamento e comunque entro il primo anno. Nel caso in cui il finanziatore esterno privato scelga di corrispondere la somma in più rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 3 Tipologia contrattuale

1. I contratti, di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 hanno durata triennale. I contratti possono essere prorogati una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243. La proroga presuppone, comunque, la disponibilità delle necessarie risorse economiche o dei relativi punti organico da parte del Dipartimento.
2. Tenendo conto delle peculiari esigenze dei progetti i contratti di cui al precedente comma 1 prevedono, preferibilmente, il regime di tempo pieno. I contratti potranno prevedere il tempo definito salvo che non pregiudichino le attività progettuali e gli obblighi di rendicontazione.



3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stabilito in conformità con la legislazione vigente.
4. In deroga all'art. 3, comma 7 del "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa" di cui al DR 2015/2019 del 13/06/2019, ferma restando la possibilità di affidare insegnamenti per un numero di ore non superiore a 120, l'impegno didattico dei ricercatori di cui al presente regolamento, potrà essere anche interamente soddisfatto nell'ambito di attività di formazione (ad es. tutoraggio a supporto delle tesi sperimentali di laurea, di dottorato, di specializzazione o di master, formazione per la ricerca, attività didattica di terzo livello, ecc.) ammissibili e rendicontabili nei progetti di cui all'art. 1.
5. I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico potranno svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" o presso strutture convenzionate con l'Ateneo secondo modalità stabilite tra l'Ateneo e le strutture sanitarie.

Art. 4 Procedura di reclutamento

1. La delibera del Consiglio di Dipartimento di richiesta di copertura di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia A è adottata dai ricercatori a tempo indeterminato e dai professori di prima e seconda fascia, come previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a) del *Regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia e del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato*.
2. Il Consiglio di Dipartimento, nella richiesta di cui al precedente punto 1, può indicare anche settori scientifico-disciplinari (SSD) per i quali non si rilevino specifiche esigenze didattiche.
3. La proposta di reclutamento, previo parere del Senato Accademico, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando.
4. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito internet dell'Università e su quelli del MUR, dell'Unione Europea.
5. Nel bando sono indicati: a) il Dipartimento proponente; b) il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; c) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione; d) la lingua straniera scelta in relazione all'eventuale profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera; e) il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; non saranno valutate quelle in elenco successive al numero massimo previsto; f) i termini di presentazione della domanda di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati; g) il responsabile del procedimento; h) le incompatibilità previste dalla Legge; i) l'eventuale regime di impegno previsto; j) la sede di servizio e, nel caso di posizioni alle quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta; k) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore e del suo trattamento economico e previdenziale; l) l'indicazione che le procedure selettive potranno svolgersi anche con modalità telematiche; m) il CUP del progetto e le relative tematiche di ricerca da svolgere.
6. Nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e degli obblighi, derivanti dall'ammissibilità dei progetti o delle spese, previsti dai progetti di cui all'art. 1, comma 1, il bando di reclutamento può prevedere opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione femminile.



7. Il bando di reclutamento potrà contenere ulteriori disposizioni, incluso eventuali condizioni per la revoca dei contratti, in ragione della procedura attivata e di eventuali requisiti indicati nelle misure/programmi di finanziamento dei progetti di cui all'art. 1.
8. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. Le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove saranno rese note ai candidati secondo le modalità indicate nel bando. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Le domande di partecipazione alle procedure selettive devono essere presentate, esclusivamente, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica adottata dall'Ateneo.
11. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
2. Nel caso di conseguimento del titolo di dottorato di ricerca all'estero per l'accertamento del possesso del predetto requisito è competente l'Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice Etico non possono partecipare alle procedure di reclutamento i candidati che alla data di approvazione della delibera di cui all'art. 4, comma 1, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo decade da tale Organo quando presenta la domanda di partecipazione per il procedimento di chiamata di cui trattasi.

Art. 6 Procedura di selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, prodotta in lingua italiana o in una delle lingue previste dal bando, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, così come individuati con D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
2. A seguito della valutazione preliminare, si procede alla ammissione dei candidati, comparativamente più meritevoli, nella misura del 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e delle pubblicazioni. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
3. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.
4. La valutazione preliminare, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la prova orale sulla conoscenza della lingua straniera avvengono con le modalità prescritte nella Legge 240/2010, art. 24 comma 2, lettera c).



Art. 7 Commissione Giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori, in servizio presso Atenei diversi, del settore concorsuale o, limitatamente ad un solo componente, del macro settore concorsuale a bando.
2. Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella composizione dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori di prima e seconda fascia, indica cinque nomi di professori appartenenti ad almeno tre Atenei diversi, ove possibile nel rispetto della parità di genere, tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, due componenti effettivi della Commissione ed un supplente. Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indica altresì il nome del terzo componente della Commissione che assumerà il ruolo di Presidente della stessa, scegliendolo, ove possibile, fra i responsabili delle attività di ricerca dei progetti di cui all'art. 1.
3. Nel caso di più posizioni dello stesso SC e SSD richieste da Dipartimenti diversi si procederà alla nomina di un'unica commissione. I Dipartimenti interessati potranno presentare una proposta condivisa di nominativi di componenti sorteggiabili e di Presidente. In caso contrario, si procederà alla nomina per sorteggio sia del Presidente sia degli altri componenti tra tutti i nominativi proposti dai Dipartimenti.
4. Il Consiglio di Dipartimento indica i componenti sorteggiabili entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando. I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e vengono individuati tra i professori facenti parte delle liste dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso dei requisiti, coincidenti con quelli richiesti nel punto 2, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR N. 132 del 13.09.2016, sarà autocertificato.
5. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere ai sensi del D.M. n. 662 del 01/09/2016, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. La delibera del Consiglio di Dipartimento attesta il possesso dei suddetti requisiti.
6. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 4. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della Commissione, si attinge al supplente sorteggiato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.
7. La Commissione individua al suo interno un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Eventuali istanze di rikusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università di Palermo entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di rikusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di rikusazione dei commissari. Qualora tutti i candidati abbiano rinunciato ai termini di rikusazione secondo le modalità indicate nel bando, la Commissione può iniziare i lavori.
9. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori.



Art. 8 Lavori della Commissione

1. La Commissione, dopo avere definito i criteri di valutazione, procede, conformemente all'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 e in accordo con i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori, alla verifica preliminare, ove necessaria, ai fini della ammissione dei candidati alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale volta all'accertamento delle conoscenze della lingua straniera e alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; la Commissione esprime un giudizio complessivo tenendo conto prevalentemente delle valutazioni delle pubblicazioni. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accerta l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.
2. La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti approva una graduatoria di merito.
3. Qualora il vincitore non dovesse accettare, dimettersi o cessare si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di merito.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione per ciascun SC, a parità di giudizio di merito, prevale la candidata di genere femminile fino almeno al raggiungimento degli eventuali vincoli percentuali prescritti dagli avvisi di finanziamento dei progetti di cui all'art. 1. Negli altri casi, a parità di giudizio di merito, prevale il candidato più giovane di età.
5. I criteri di cui al precedente punto 4 si applicano anche nel caso di scorrimento della graduatoria di merito.
6. La graduatoria di merito si riferisce a ciascun SC e SSD e rimane efficace per tutto il periodo di attuazione del PNRR e del PNC, incluse eventuali proroghe, ferma restando la possibilità di bandire posizioni nell'ambito dello stesso SSD a valere su progetti o risorse diverse da quelle della procedura con graduatoria attiva.
7. In caso di più posizioni per lo stesso SC e SSD si procede all'assegnazione delle singole posizioni nel rispetto della preferenza espressa dai candidati secondo l'ordine di graduatoria di merito.
8. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 7, comma 8.
9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché dalla relazione finale dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo.

Art. 9 Stato giuridico

1. Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 10 Contratto individuale

1. A seguito della approvazione degli atti di cui all'art. 8, entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione formula la proposta di chiamata, deliberata con voto favorevole della maggioranza



- assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010 non possono essere stipulati contratti di cui al presente regolamento con soggetti che alla data di stipula abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore che risulti appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 3. Nel caso in cui, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata non raggiunga la maggioranza richiesta o manchi il numero legale per la validità della seduta, il Dipartimento non potrà richiedere, nell'anno solare di approvazione degli atti e in quello successivo, la copertura di un posto per la stessa tipologia di contratto, a valere su finanziamenti PNRR e PNC, e per il medesimo settore concorsuale per il quale si è svolta la procedura. Nel caso in cui la procedura prevedesse l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare, il vincolo di cui al precedente capoverso si applica solo allo specifico settore scientifico-disciplinare e non all'intero settore concorsuale.
 4. In caso di mancata chiamata da parte del Dipartimento proponente, il vincitore può essere chiamato da altro Dipartimento, a partire dal giorno sedicesimo dalla data di approvazione degli atti, sulla base di motivate ragioni coerenti con le attività scientifiche pertinenti ai progetti e con le stesse modalità di cui al precedente comma.
 5. Ai ricercatori di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal combinato disposto dell'art. 14 comma 6-undecies del DL. N. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022 e dell'art. 22 della Legge 240/2010 per i titolari di assegno di collaborazione alla ricerca, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione, secondo cui la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al predetto articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del predetto articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
 6. All'atto della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11 Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/10 del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Art. 12 Procedura per la proroga del contratto

1. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 possono essere prorogati, per una sola volta e per soli due anni, previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore con le modalità, criteri e parametri di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
2. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata, con il consenso del ricercatore, può proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.



3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento, è valutata da una Commissione composta da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, nell'ambito del Macro Settore Concorsuale a bando, che non siano incorsi nella valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010. La Commissione è nominata dal Rettore, nel rispetto ove possibile della parità di genere, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
6. La procedura per la proroga del contratto di cui al presente articolo può essere attivata solo ove sia prevista la relativa copertura finanziaria.

Art. 13 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. Eventuali clausole in merito alla restituzione degli importi percepiti dovranno essere dettagliate e contenute nel bando in ragione della procedura attivata e di eventuali requisiti indicati nelle misure/programmi di finanziamento dei progetti di cui all'art. 1.

Art. 14 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.
Il presente regolamento si applica anche alle posizioni a valere sul PNR e PNC già deliberate dai dipartimenti e per le quali ancora non sono state bandite le procedure di selezione.